

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2090

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1990

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza  
al procedimento elettorale

ONOREVOLI SENATORI. - Innovando rispetto alla disciplina preesistente, la legge n. 95 del 1989, che introduce il principio del sorteggio degli scrutatori, prevede che, entro centoventi giorni a far data dal 1° aprile 1989 (data, cioè, in cui è entrata in vigore), ogni comune debba istituire «... l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori e di segretari da nominare nel comune».

Alla scadenza del termine di novanta giorni accordato ai sorteggiati per esercitare la facoltà di rinuncia, la commissione elettorale comunale procede a nuovo sorteggio per integrare l'albo ai fini del raggiungimento del complessivo numero dianzi indicato.

Come tutte le leggi che vanno ad incidere in profondità in un contesto normativo ormai radicato soprattutto a livello operativo, anche la legge n. 95 del 1989 ha provocato, sin dal momento della sua prima applicazione, dubbi interpretativi, perplessità e remore.

È ben vero che gli interventi del Ministero dell'interno, nell'intento di rimuovere detti dubbi e perplessità, sono stati tempestivi e puntuali consentendo l'attuazione generalizzata dei precetti cardine della norma, al punto che, sulla base delle notizie acquisite, la lettera della legge non comporta più difficoltà interpretative di sorta.

Il superamento, tuttavia, di tutti i problemi interpretativi non può significare anche superamento di tutte le difficoltà prospettatesi, e che tuttora si prospettano, ai comuni in sede di attuazione della legge.

È, intanto, da dire che, poichè i sorteggiati sono stati pienamente facoltizzati a rinunciare all'iscrizione nell'albo (articolo 3, comma 2), a tale «facoltà», alla resa dei

conti, è stato fatto ricorso nella totalità dei comuni (8.097) in misura assai cospicua.

La facoltà medesima è stata esercitata, mediamente, in ragione del 47 per cento degli estratti (cui si è fatto o potrebbe farsi fronte con successiva estrazione), ma esistono, ad un tempo, numerosi comuni (talvolta il fenomeno è addirittura a carattere provinciale) in cui le dichiarazioni di rinuncia hanno raggiunto punte dell'80 per cento, ed oltre.

Gli ulteriori sorteggi sperimentati hanno contribuito a colmare, parzialmente o totalmente, le vacanze verificatesi dopo le prime rinunzie, ma non risultano in grado di «assicurare» la piena disponibilità dei nuovi sorteggiati nè per l'immediato inserimento dei loro nominativi nell'albo, nè, soprattutto, in vista delle consultazioni da tenere.

In sostanza, al momento:

esistono albi comunali comprendenti un numero di iscritti nettamente inferiore al *plafond* prescritto, che non è possibile integrare per effetto delle rinunzie reiterate sistematicamente anche in sede di secondo e, eventualmente, di terzo sorteggio;

non esistono altre forme di integrazione dell'albo, al di fuori del ricorso al sorteggio, che tuttavia, come già visto, non ne garantisce il completamento numerico.

Tale situazione generale è da considerarsi suscettibile di ulteriore peggioramento soprattutto alla luce dell'esperienza maturata nei comuni (compresa la Capitale) nei quali è stato dato corso - in sede di rinnovazione dei rispettivi consigli, avvenuta nel recente turno autunnale di elezioni amministrative - alle nuove procedure instaurate dalla legge n. 95 del 1989.

Quivi in numerosi casi l'integrazione dei seggi è stata possibile solo mediante il ricorso all'articolo 47, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del

1960 (al momento, cioè, dell'insediamento dei seggi, con la chiamata da parte del presidente, alternativamente, del più anziano e del più giovane tra gli elettori presenti).

Tale procedura, in verità, è ipotizzata non come rimedio «normale», ma come «eccezionale» accorgimento da usare al momento della costituzione dei seggi, per il caso che vengano a verificarsi sporadiche, improvvise assenze di personale.

Nè sembra logico stravolgere l'originario intento del legislatore per sopperire alle carenze di un nuovo regime che si dimostra chiaramente abbisognevole di solidi puntelli da rendere operativi per l'immediato.

In conclusione, appare quantomeno avventuroso a questo punto considerare tale regime «collaudato» dal test elettorale appena conclusosi, laddove, invece, si impone una doverosa riflessione su ciò che è possibile porre sollecitamente in essere in vista dell'ormai prossimo ciclo di elezioni amministrative.

Tutto quanto sopra premesso, occorre altresì precisare con obiettività che l'espedito del sorteggio è (e si è dimostrato) il meccanismo più idoneo a porre freno al cosiddetto fenomeno della «lottizzazione» degli scrutatori da parte dei partiti. Tanto è sufficiente per trarne la conclusione che esso non va accantonato, per tendere, invece, a:

a) eliminare le inutili macchinosità della legge, che costringono l'apparato comunale a reiterare le attuali procedure di sorteggio, onde sopperire alle vacanze determinate dalle numerose rinunzie; procedure che, alla lunga, si dimostrano defatiganti e talvolta, come già visto, inutili;

b) restituire l'originaria dignità alla figura del presidente di seggio, mediante l'istituzione di apposito albo, consentendogli, come per il passato, la più ampia libertà di scelta del segretario, che non può che essere un suo fiduciario.

In virtù della consapevolezza, inoltre, che tali misure non sembrano offrire, «da sole», completa garanzia di perfetta tenuta dell'intero sistema, occorre, ad un tempo:

1) garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale, apportando modifiche alla vigente normativa anche in relazione a taluni adempimenti procedurali e al rafforzamento della loro osservanza;

2) prevedere l'adozione del sorteggio ai fini della disposizione dei contrassegni politici nelle schede elettorali (e, quindi, sui manifesti contenenti le liste dei candidati ovvero i gruppi di candidati), in sostituzione dell'attuale sistema basato sulla «corsa» al primo, o all'ultimo, posto, sistema che ha dato luogo in passato ad esasperate forme di competizione tra i presentatori delle liste stesse.

Per il conseguimento contestuale di tali scopi è stato predisposto l'accluso disegno di legge, che, in attesa di eventuali soluzioni più radicali (quale il ricorso a procedure informatiche nelle fasi di votazione e di scrutinio ovvero del solo scrutinio), si appalesa del tutto idoneo ad ottimizzare il vigente sistema basato sulla gestione manuale delle operazioni del seggio.

In particolare, l'articolato prevede l'istituzione, in luogo degli attuali generici elenchi disciplinati dall'articolo 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di un vero e proprio albo dei presidenti di seggio (articolo 1) ed il ripristino del rapporto fiduciario tra gli stessi ed i rispettivi segretari (articolo 2); rapporto che la legge n. 95 del 1989 aveva invece rimosso.

E ciò in quanto detti elenchi, che pur trovano compiuta disciplina nel decreto interministeriale del 30 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 novembre 1979, hanno offerto risultati, come noto, assolutamente non appaganti.

Con la proposta previsione normativa, invece, si intende dare più adeguato vigore al nuovo istituto e forza di legge alla disciplina esistente, in forme analoghe a quelle della legge 10 aprile 1951, n. 287, nella parte in cui disciplina la formazione e la tenuta dell'albo dei giudici popolari.

Per il funzionamento dell'albo non è prevedibile nessuna nuova spesa rispetto a quella che attualmente sostiene il Ministero di grazia e giustizia in relazione alla tenuta ed all'aggiornamento dell'attuale elenco.

Le novità, poi, proposte nell'intento di apportare le indispensabili modifiche alla legge n. 95 del 1989, attengono agli adeguamenti normativi conseguenti alla reintegrazione del rapporto fiduciario di cui s'è detto *sub* lettera *b*) (articolo 3), nonché alla esigenza di svincolare l'apparato comunale dalle pesanti incombenze connesse con un secondo ed eventualmente un terzo sorteggio analoghi al primo; sorteggi che implicano nuove notifiche, ovvero spedizione (e conseguenti spese per l'Amministrazione) a mezzo del servizio postale della notizia dell'esito dell'estrazione. Tutto ciò in quanto, al momento, l'apparato medesimo deve attendere una qualche forma di assenso da parte dei sorteggiati ai fini del loro inserimento nell'albo, per un periodo (novanta giorni) che, invero, appare esuberante rispetto alla funzione da soddisfare (articolo 4).

Allo scopo, è stato previsto, in aggiunta all'albo da formare sulla base del sorteggio, di istituirne altro chiamando a farne parte coloro che si dichiarino disposti, a mezzo di apposita istanza, a disimpegnare le funzioni di scrutatore (articolo 6).

Tale soluzione non potrebbe comunque essere considerata alla stregua di un mero ritorno al precedente regime, atteso che essa tende ad attivare un meccanismo agile (attraverso, appunto, l'istituzione dell'albo aggiuntivo) al quale fare riferimento solo nel caso che risulti incompleto l'albo dei sorteggiati.

Nel corso della elaborazione del disegno di legge si è tenuto conto che, in alternativa, si sarebbe potuto proporre anche un nuovo, definitivo sorteggio da effettuare nell'ambito della categoria dei pubblici dipendenti. Questa indicazione veniva da talune proposte parlamentari.

Ed, infatti, siffatta soluzione farebbe leva su una categoria di persone che si qualificano, per l'esercizio stesso delle mansioni cui sono professionalmente addette, «idonee»

ai fini voluti dalla legge n. 95 del 1989. La stessa, tuttavia, non pare concretamente praticabile per le esigenze connesse con il prossimo turno di elezioni amministrative, atteso che al momento manca un sistema di selezione sufficientemente affidabile per l'individuazione, a livello comunale e provinciale, degli operatori del settore pubblico. E ciò, in quanto non si può, al momento, fare leva sulle registrazioni anagrafiche ovvero degli atti del servizio elettorale (relativamente alla qualifica professionale degli elettori), atteso che tali registrazioni non offrono adeguate garanzie in fatto di aggiornamento.

Inoltre, la soluzione stessa non eliminerebbe, di per sé, la possibilità che vengano effettuate rinunzie anche nell'ambito dei pubblici dipendenti ed imporrebbe, quanto meno, una doverosa, preventiva intesa con i sindacati più rappresentativi di categoria.

Tornando alla legge n. 95 del 1989, appare, infine, chiaramente inutile prevedere una validità quinquennale per un albo che può perfettamente aggiornarsi con cadenza annuale. La sua totale rinnovazione non sarebbe altro che ulteriore, inutile appesantimento per l'apparato comunale (articolo 5).

È, invece, da dire che una certa stabilità degli iscritti nell'albo sarebbe auspicabile al fine di consentire la loro eventuale partecipazione a corsi di avviamento, di perfezionamento o di aggiornamento, che il Ministero dell'interno intende, da tempo, promuovere d'intesa con le associazioni nazionali dei dipendenti comunali più rappresentative. Gli esperimenti già fatti in tal senso hanno dato risultati invero assai lusinghieri.

L'articolo 7 comporta i conseguenti aggiustamenti di calendario e delle modalità di sorteggio, mentre gli articoli 8 e 9 prevedono la revisione del compenso a favore dei componenti di seggio, adeguandolo ad una misura atta a riconoscerne tangibilmente la delicatezza e la importanza delle funzioni.

Si tratta di una soluzione minimale, che si sostanzia nel riutilizzo dell'onorario di spettanza di uno degli attuali cinque scrutatori (che verrebbero quindi conseguente-

mente ridotti), prevedendone la redistribuzione tra il presidente, gli altri scrutatori ed il segretario, in misura corrispondente a circa il 15 per cento a ciascheduno.

Il meccanismo, dal quale rimangono esclusi unicamente i compensi da corrispondere in occasione dei *referendum* popolari (atteso che non è giuridicamente possibile prevedere una riduzione della consistenza numerica del contingente degli scrutatori già fissato, per tali consultazioni, in numero di tre), non comporta alcun onere, come evidenziato dalla relazione tecnica.

Si ha piena consapevolezza che l'esclusione dell'applicazione dei nuovi onorari nei confronti dei componenti dei seggi istituiti in occasione dei *referendum* costituisce elemento di diversità rispetto agli onorari previsti in occasione di tutte le altre consultazioni popolari.

Tuttavia, tale diversità, nell'attuale momento in cui si impone un rigoroso contenimento della spesa pubblica, è imposta dalla esigenza improcrastinabile di accordare, per l'immediato, un riconoscimento tangibile nei confronti dei detti componenti di seggio; riconoscimento che vuole costituire segno di pubblica rivalutazione della dignità delle funzioni stesse e che, in ogni caso, è assolutamente impensabile non prevedere sin dalla tornata elettorale amministrativa della prossima primavera, nel corso della quale - è appena il caso di rammentare - si svolgeranno contemporaneamente le elezioni per la rinnovazione dei consigli delle regioni a statuto ordinario unitamente alle elezioni dei consigli provinciali, comunali e, ove previste, circoscrizionali.

Si tratta di un momento assai delicato per la tenuta delle istituzioni democratiche, allorchè sarà richiesto all'apparato elettorale il massimo sforzo organizzativo, a fronte del quale lo svolgimento dei *referendum* - com'è facilmente intuibile - richiede impegno assai meno intenso, anche a livello di seggi, soprattutto nella fase dello scrutinio.

Proprio tale minore impegno giustifica - anche per il futuro - la diversità di trattamento economico spettante ai compo-

nenti del seggio per lo svolgimento dei *referendum* popolari, rispetto a quello che, con la proposta in esame, si vuole riconoscere agli stessi componenti in occasione della generalità delle altre consultazioni popolari.

Gli articoli dal 10 al 16 contengono proposte di modifica alla vigente normativa, che si ritiene di dover formulare in via legislativa in relazione a taluni adempimenti procedurali ovvero per consentire il miglioramento qualitativo delle prestazioni degli organi chiamati ad operare (laddove possibile, infatti, il Ministero dell'interno ha già intrapreso iniziative in via amministrativa atte ad incidere concretamente in tale ambito, adottando, ad esempio, un modello di verbale più snello per le operazioni di seggio, che potranno così essere attestate e proclamate in forma più razionale).

Alcune delle proposte stesse hanno portata che va ben oltre il semplice intento migliorativo dei meccanismi operativi, atteso che, ad esempio, vanno ad incidere sul numero di sottoscrizioni necessarie ai fini della presentazione delle liste e delle candidature, in occasione di consultazioni elettorali, ovvero definiscono più compiutamente, per legge, i partiti o gruppi politici esenti da tali sottoscrizioni, in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (articolo 12).

Il che, in sostanza, equivale a razionalizzare l'intera fase di presentazione delle liste o delle candidature, inserendo un deterrente alla proliferazione delle cosiddette liste «di disturbo».

In tale contesto è stato, altresì, ritenuto opportuno:

a) introdurre il sistema del sorteggio ai fini della disposizione dei contrassegni politici sulle schede elettorali, per qualsiasi tipo di consultazione (articolo 13). Come base di lavoro, è stato fatto riferimento al testo unificato delle varie proposte di legge d'iniziativa parlamentare presentate sulla specifica normativa nella legislatura in corso; testo, comprensivo di tutti gli emendamenti via via presentati dal Ministero dell'interno, che riflette quello redatto dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati;

b) introdurre una disciplina più chiara e puntuale dello stato giuridico ed economico connesso al rapporto di lavoro di coloro che, in occasione di consultazioni elettorali, adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, risolvendo i problemi interpretativi sorti in ordine all'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Viene previsto, infatti, espressamente che non solo i presidenti ed i membri degli uffici elettorali, ma anche i rappresentanti di lista o di gruppi politici possano assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali conservando, a tutti gli effetti, i diritti e le posizioni connesse al rapporto di lavoro.

L'articolo 17 adegua la disciplina dello spoglio per le elezioni amministrative, di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, a quella prevista dal corrispondente articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, esplicitando, nel dettaglio, la rigorosa sequenza degli adempimenti da effettuarsi da parte del seggio e prevedendo, in caso di inosservanza, l'ipotesi di reato di natura specifica, appositamente sanzionabile (articolo 18).

La disposizione transitoria di cui all'articolo 19 tende ad assicurare, in vista delle prossime scadenze elettorali e, comunque, prima dell'aggiornamento annuale consacrato a regime, l'istituzionalizzazione dell'albo suppletivo.

Il provvedimento, che permette di rispondere alle numerose istanze per il miglioramento dei compensi ai componenti dei seggi, non comporta tuttavia maggiori spese, in quanto l'elevazione di tali compensi viene conseguita mediante la riduzione del numero degli scrutatori.

In conclusione, è da dire che le proposte formulate nell'intento di migliorare la disciplina dettata dalla legge n. 95 del 1989 si sostanziano in una sorta di soluzione mista

(albo per sorteggio previsto dalla medesima legge più il correttivo costituito dall'albo suppletivo).

Tale soluzione è stata privilegiata, in tutta consapevolezza, rispetto a soluzioni più radicali che avrebbero implicato l'accantonamento totale del sistema del sorteggio, per prevedere:

1) il ritorno al vecchio sistema della nomina diretta da parte della commissione elettorale comunale; ovvero

2) un sistema di sorteggio da operare «esclusivamente» nell'ambito dei dipendenti pubblici.

Sul primo punto, è appena il caso di rilevare l'inopportunità di vanificare l'imponente mole di adempimenti attivati dai comuni, in esecuzione della citata legge n. 95, anche in considerazione dei già evidenziati aspetti positivi di quest'ultima.

Al riguardo del secondo punto, poi, si richiamano le considerazioni già espresse in precedenza, in relazione all'ipotesi di istituzione di un albo suppletivo, facente leva sulla categoria dei pubblici dipendenti.

Come si è già avuto modo di vedere, la rapida approvazione del provvedimento si impone per assicurare, sin dal ciclo generale di elezioni amministrative previsto per la primavera 1990, tutte le misure che - alla luce della esperienza maturata - sono da considerare necessarie ed indispensabili per il miglior funzionamento dell'apparato elettorale.

In considerazione della necessità di assicurare la migliore conoscenza delle procedure e delle modalità di espressione del voto e di scrutinio, viene demandata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la formulazione di appositi programmi di informazione.

Le misure urgenti, contenute nel presente disegno di legge, intendono rispondere alle esigenze di tutela della regolarità del voto e dello scrutinio, cui giustamente l'opinione pubblica è estremamente sensibile e che costituisce lo stesso fondamento del prestigio delle istituzioni democratiche.

## RELAZIONE TECNICA

Nel disegno di legge recante misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale richiedono considerazioni di ordine finanziario le seguenti norme.

A) *Oneri derivanti dalla tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale (articolo 1)*

L'articolo 1 tratta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

L'istituto non è completamente innovativo, in quanto sostituisce l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, la cui tenuta, prevista dall'articolo 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è disciplinata dal decreto interministeriale 30 ottobre 1979.

Per il funzionamento del nuovo albo (il termine «albo» rispecchia peraltro quello accolto dalla legge 8 marzo 1989, n. 95, a proposito delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale) non è prevedibile alcuna nuova spesa rispetto a quella che attualmente è a carico del Ministero di grazia e giustizia in relazione alla tenuta ed all'aggiornamento dell'attuale elenco.

B) *Onorari dovuti ai componenti dei seggi (articoli 8 e 9)*

Onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali istituiti in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 1988 validi fino a marzo 1991:

1) presidente .....	L.	127.000
2) scrutatori .....	»	101.000

Per ogni consultazione elettorale da effettuarsi contemporaneamente alla prima gli onorari suddetti sono così aumentati:

1) presidente .....	L.	39.000
2) scrutatori .....	»	26.000

Costo da sostenere per il pagamento degli onorari ai componenti dei seggi elettorali per n. 87.000 sezioni presunte in caso di:

*Elezioni regionali, provinciali e comunali:*

1 presidente lire 127.000 + 78.000 .....	L.	205.000
5 scrutatori lire (101.000 + 52.000) × 5 .....	»	765.000
1 segretario lire 101.000 + 52.000 .....	»	153.000
		1.123.000
Costo per sezione . . .	L.	1.123.000
L. 1.123.000 × 87.000 .....	L.	97.701.000.000

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Elezioni politiche:*

1 presidente lire 127.000 + 39.000 .....	L.	166.000
5 scrutatori lire (101.000 + 26.000) × 5 .....	»	635.000
1 segretario lire 101.000 + 26.000 .....	»	127.000
		928.000
Costo per sezione . . .	L.	928.000
L. 928.000 × 87.000 .....	L.	80.736.000.000

*Elezioni per il Parlamento europeo:*

1 presidente lire 127.000 .....	L.	127.000
5 scrutatori lire 101.000 × 5 .....	»	505.000
1 segretario lire 101.000 .....	»	101.000
		733.000
Costo per sezione . . .	L.	733.000
L. 733.000 × 87.000 .....	L.	63.771.000.000

*Referendum:*

1 presidente lire 127.000 .....	L.	127.000
3 scrutatori lire 101.000 × 3 .....	»	303.000
1 segretario lire 101.000 .....	»	101.000
		531.000
Costo per sezione . . .	L.	531.000
L. 531.000 × 87.000 .....	L.	46.197.000.000

*2 Referendum:*

1 presidente lire 127.000 + 39.000 .....	L.	166.000
3 scrutatori lire (101.000 + 26.000) × 3 .....	»	381.000
1 segretario lire 101.000 + 26.000 .....	»	127.000
		674.000
Costo per sezione . . .	L.	674.000
L. 674.000 × 87.000 .....	L.	58.638.000.000

*3 Referendum:*

1 presidente lire 127.000 + 78.000 .....	L.	205.000
3 scrutatori lire (101.000 + 52.000) × 3 .....	»	459.000
1 segretario lire 101.000 + 52.000 .....	»	153.000
		817.000
Costo per sezione . . .	L.	817.000
L. 817.000 × 87.000 .....	L.	71.079.000.000

*4 Referendum:*

1 presidente lire 127.000 + 117.000 .....	L.	244.000
3 scrutatori lire (101.000 + 78.000) × 3 .....	»	537.000
1 segretario lire 101.000 + 78.000 .....	»	179.000
		960.000
Costo per sezione . . .	L.	960.000
L. 960.000 × 87.000 .....	L.	83.520.000.000



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*5 Referendum:*

1 presidente lire 127.000 + 156.000 .....	L.	283.000
3 scrutatori lire (101.000 + 104.000) × 3 .....	»	615.000
1 segretario lire 101.000 + 104.000 .....	»	205.000
		1.103.000
Costo per sezione . . .	L.	1.103.000
L. 1.103.000 × 87.000 .....	L.	95.961.000.000

*6 Referendum:*

1 presidente lire 127.000 + 195.000 .....	L.	322.000
3 scrutatori lire (101.000 + 130.000) × 3 .....	»	693.000
1 segretario lire 101.000 + 130.000 .....	»	231.000
		1.246.000
Costo per sezione . . .	L.	1.246.000
L. 1.246.000 × 87.000 .....	L.	108.402.000.000

*7 Referendum:*

1 presidente lire 127.000 + 234.000 .....	L.	361.000
3 scrutatori lire (101.000 + 156.000) × 3 .....	»	771.000
1 segretario lire 101.000 + 156.000 .....	»	257.000
		1.389.000
Costo per sezione . . .	L.	1.389.000
L. 1.389.000 × 87.000 .....	L.	120.843.000.000

*8 Referendum:*

1 presidente lire 127.000 + 273.000 .....	L.	400.000
3 scrutatori lire (101.000 + 182.000) × 3 .....	»	849.000
1 segretario lire 101.000 + 182.000 .....	»	283.000
		1.532.000
Costo per sezione . . .	L.	1.532.000
L. 1.532.000 × 87.000 .....	L.	133.284.000.000

Costo da sostenere per il pagamento degli onorari ai componenti gli uffici elettorali di sezione (n. 87.000 sezioni) con i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 1988 e con le misure previste dal disegno di legge:

*Elezioni regionali, provinciale e comunali* (1 presidente, 5 scrutatori, 1 segretario):

decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 1988 .....	L.	97.701.000.000
disegno di legge (4 scrutatori) .....	»	97.092.000.000
minore spesa .....	L.	609.000.000

*Elezioni politiche* (1 presidente, 5 scrutatori, 1 segretario):

decreto del Presidente della Repubblica n. 168	
del 1988 .....	L. 80.736.000.000
disegno di legge .....	» 80.127.000.000
minore spesa .....	L. 609.000.000

*Elezioni per il Parlamento europeo* (1 presidente, 5 scrutatori, 1 segretario):

decreto del Presidente della Repubblica n. 168	
del 1988 .....	L. 63.771.000.000
disegno di legge .....	» 63.162.000.000
minore spesa .....	L. 609.000.000

*Referendum* (1 presidente, 3 scrutatori, 1 segretario).

A norma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'ufficio di sezione per il *referendum* è composto di un presidente, di tre scrutatori e di un segretario, che rappresentano il minimo funzionale dell'ufficio stesso.

Pertanto non è proponibile la riduzione del numero dei componenti l'ufficio al fine di aumentarne il compenso personale.

Il trattamento meno favorevole per i componenti i seggi dei *referendum* è però giustificato dall'impegno sensibilmente minore rispetto alle altre consultazioni.

C) *Trattamento di coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali* (articolo 11)

La norma sostituisce l'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che riconosce ai lavoratori dipendenti che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali tre giorni di ferie retribuite senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

Detta disposizione dà luogo ad un diffuso contenzioso, sicchè anche la Corte di cassazione ha convenuto (con sentenza n. 5800, in data 15 novembre 1984) che la determinazione di tre giornate fisse di ferie mal si attaglia ai casi in cui le operazioni elettorali hanno durata minore o maggiore di tre giorni.

La norma pertanto stabilisce per i lavoratori dipendenti il diritto ad assentarsi dal lavoro per la durata (variabile) delle varie consultazioni ed il diritto al pagamento della retribuzione solo per i giorni di assenza dal lavoro e, quindi, con esclusione dei giorni festivi o non lavorativi.

D'altro canto già la giurisprudenza costante estende il trattamento di cui all'articolo 119 ai rappresentanti di lista o di candidato.

Pertanto è prevedibile che l'agevolazione fiscale prevista all'articolo 10, comma 1, lettera n), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in favore dei datori di lavoro che sono tenuti a pagare ai dipendenti il salario relativo ai giorni lavorativi compresi nel periodo delle operazioni elettorali, non comporti per l'erario una riduzione di entrata maggiore di quella attuale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con

decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960 e nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci perchè, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perchè propongano, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. L'iscrizione nell'albo ai fini dell'aggiornamento previsto dai commi 5 e 6 è disposta, secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 ed accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, a giudizio insindacabile del presidente della corte d'appello.

#### Art. 2.

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune che siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

#### Art. 3.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole «e di segretario» e «e di segretari».

#### Art. 4.

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, le parole «novanta giorni, all'iscrizione nell'albo» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi».

#### Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono soppresse le parole «ha validità quinquennale e»;
- b) al comma 2 sono soppresse le parole «e di segretario di seggio elettorale»;
- c) al comma 3 sono soppresse le parole «o di segretario»; le parole «per giustificati e comprovati motivi» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «per gravi, giustificati e comprovati motivi».

#### Art. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno la commissione elettorale comunale, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in un albo di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. La commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e non si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3, li inserisce in apposito albo.

3. All'albo così formato si applicano le disposizioni degli articoli 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5».

#### Art. 7.

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina,

per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5-bis secondo i criteri di cui al comma 1.

3. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

#### Art. 8.

1. All'articolo 20, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 ed all'articolo 34 del testo unico n. 361 del 1957, le parole «di cinque scrutatori» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro scrutatori».

#### Art. 9.

1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;

b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;

c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000.

2. Agli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nella misura del 15 per cento.

## Art. 10.

1. L'articolo 71 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - 1. L'ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio».

2. È abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n. 570 del 1960.

## Art. 11.

1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonchè, in occasione di *referendum*, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del *referendum*, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

## Art. 12.

1. A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, come modificati dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, la



dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

a) da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;

b) da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

e) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

g) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

h) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti.

2. All'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il primo comma, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è inserito il seguente:

«Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo».

3. All'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, le parole «in Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo»; dopo le parole «in gruppo parlamentare» e prima delle parole «nella legislatura» sono inserite le seguenti: «anche in una sola delle due Camere».

4. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come integrato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1984,

n. 61, dopo le parole «nell'ultima elezione» e prima della parola «abbiano», sono inserite le seguenti: «abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed».

### Art. 13.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

2. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

3. All'articolo 30 del testo unico n. 570 del 1960 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

«e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo».

4. Al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico n. 570 del 1960 le parole «secondo l'ordine di presentazione delle relative liste» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

5. Al primo comma dell'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente:

«e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4), nono comma, dell'articolo 32, appositamente convocati».

6. Al secondo comma dell'articolo 34 del testo unico n. 570 del 1960 le parole «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

7. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, come modificato dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, sono sostituiti dai seguenti:

«1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un

numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati».

8. I numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, sono sostituiti dai seguenti:

«1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

#### Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico n. 570 del 1960 e dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i notai, i pretori, i giudici conciliatori, i cancellieri di pretura, i sindaci, gli assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, gli assessori appositamente delegati, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i funzionari appositamente incaricati dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

#### Art. 15.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960 e dopo il quinto comma dell'articolo 45 del testo unico n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e, nel verbale, fa attestazione del numero indicato nel bollo. Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna scheda».

2. Nell'ultimo comma dell'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960 e nell'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico n. 361 del 1957, la parola «sei» è sostituita dalla parola: «sette».

#### Art. 16.

1. All'articolo 48 del testo unico n. 570 del 1960 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

b) al quarto comma, le parole «Il presidente dell'ufficio dichiara poi» sono sostituite dalle seguenti: «Alle ore sette del giorno fissato per la votazione, il presidente, ricostituito l'ufficio, fa constatare l'integrità dei sigilli apposti alla cassetta contenente le schede firmate e timbrate e dichiara».

2. All'articolo 46 del testo unico n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alle ore sette del

giorno fissato per la votazione, il presidente, ricostituito l'ufficio, fa constatare l'integrità dei sigilli apposti alla cassetta contenente le schede firmate e timbrate».

#### Art. 17.

1. L'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - 1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

7. Elevantosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'articolo 54».

## Art. 18.

1. All'articolo 96 del testo unico n. 570 del 1960, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000. In tali casi si procede con giudizio direttissimo».

2. All'articolo 104 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 1.000.000 e lire 2.000.000».

## Art. 19.

1. In occasione della prima applicazione della presente legge, alle disposizioni di cui all'articolo 6 è data applicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

## Art. 20.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare la fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

## Art. 21.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*.

## Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.